



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DEL LAVORO DEL TRIBUNALE DI VENEZIA  
dr.ssa Margherita Bortolaso

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa n. 22/2022 RG promossa con ricorso

da

1. M L. (C.F. ) nato il in e residente in Via Abbazia Mestre, 29 (VE).
2. A M. dente in Via Irpinia, 28 (MESTRE) (VE).
3. IV D.
4. B S.
5. T K Gramsci n°64 Cavarzere (VE) -CAP 30014-

tutti rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso, dall' avvocato Emanuele Zanarello

- ricorrenti -

contro

**SERVIZI INTEGRATI IMPRESA SRL**

(P.IVA 10099650961 con sede in Via Valsolda, 9 20142 Milano

e contro altresì

**AUREA S.R.L.**

(P. IVA 03168450272), con sede legale a Sestiere Cannaregio, 3210/A, Venezia - 30121 appresentata e difesa dall' avv.to Alessandro Marini unitamente e disgiuntamente all' avv.to Priscilla Gisondi come da mandato allegato alla comparsa di costituzione

- resistente -

in punto: responsabilità solidale del committente - art 29 comma 2 d.lgs 276/2003;  
discussa e decisa all' udienza 18.10.2022

**FATTO**



Con ricorso ex art 414 cpc depositato telematicamente il 31.1.2021 i ricorrenti in epigrafe indicati hanno agito nei confronti di Servizi Integrati Impresa S.r.l. e di Aurea S.r.l. per sentire accogliere le seguenti conclusioni di merito:

- 1) **CONDANNARE** la società **SERVIZI INTEGRATI IMPRESA SRL** ( P.IVA 10099650961) in persona del legale rappresentante pro tempore con sede in Via Valsolda, 9 20142 Milano al pagamento della somma lorda di € 16.554,01 (diconsi euro sedicimilacinquecentocinquantaquattro/01) così ripartita tra i ricorrenti: M. L. € 3.411,64 - A M € 5.067,04 - I D € 3.095,52 - E S € 2.506,59 - T K € 2.473,22 - TOTALE € 16.554,01 per le ragioni di cui in narrativa (tfr) oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
- 2) **ACCERTARE** la responsabilità solidale ex art. 29, 2° comma, D. lgs. N. 276/2003 ed ex art 1676 cc della società **AUREA SRL** (P.I.: 03168450272) in persona del legale rappresentante "pro tempore" con sede legale a Sestiere Cannaregio 3210/A, in Venezia -30121- (VE)
- 3) e per l'effetto **CONDANNARE** la società **AUREA SRL** (P.I.: 03168450272) in persona del legale rappresentante "pro tempore" con sede legale a Sestiere Cannaregio 3210/A, in Venezia -30121- (VE) ex art. 29, 2° comma, D. lgs. N. 276/2003 ed ex art 1676 cc al **PAGAMENTO** della somma lorda di € 16.554,01 (diconsi euro sedicimilacinquecentocinquantaquattro/01) :M L € 3.411,64 - A M € 5.067,04 - I D € 3.095,52 - B S € 2.506,59 - T K € 2.473,22 - TOTALE € 16.554,01 per le ragioni di cui in narrativa (tfr) oppure la diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge.
- 4) **IN OGNI CASO** Con vittoria di spese, diritti e onorari maggiorati del 30 % per links ipertestuali da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
- 5) Con condanna alla regolarizzazione contributiva"

Allegano :

- di avere svolto, e svolgere, attività lavorativa presso la struttura alberghiera Residenza CANAREGGIO in forza della seguente successione di appalti:
  - a Igas fino al 31 dicembre 2018;
  - a Servizi Integrati Impresa dall' 1.1.2019 al 31.12.2019;
  - a Ehesi Unipersonale srl dall' 1.1.2020 al 31.12.2021;
  - infine a Miro srl dall' 1.1.2022;
- di avere lavorato alle dipendenze della Servizi Integrati Impresa fino al 31.12.2019 con i seguenti rispettivi decorrenza, mansioni, inquadramento e regime orario:
  - M L dall' 1 1.20218 manutentore 5° liv. part-time;
  - A M A: dal 26.6.2018 cameriera ai piani 5° liv. full-time;
  - I D' : dall' 1.1.2018 cameriera ai piani 6° liv. part-time;
  - B' S : dall' 1.1.2018 facchino 6° liv. part-time;



• T. K. : dall' 1.1.2018 cameriera ai piani 6° liv. part-time.  
Agiscono in giudizio verso SERVIZI INTEGRATI IMPRESA quale datrice di lavoro e AUREA quale committente solidalmente responsabile ex artt 1676 cc e 29 comma 2 d.lgs 276/2003 per il pagamento del tfr maturato fino al 31.12.2019 alle dipendenze della Servizi Integrati Impresa, per il seguente, rispettivo importo risultante da busta paga + CU: M L' € 3.411,64;  
A' M € 5.067,04; I' D' € 3.095,52; B S' € 2.506,59 e  
T K € 2.473,22 - TOTALE € 16.554,01

Delle due convenute si è costituita unicamente la Aurea S.r.l.:

- allegando, e documentando, l' avvenuta dichiarazione di fallimento della Servizi Integrati Impresa S.r.l. con sentenza del Tribunale di Milano del 21 luglio 2021, ed eccependo, in relazione a ciò, in via preliminare, l' inammissibilità del ricorso per competenza esclusiva del Giudice Delegato del Fallimento n. 496/2021 Tribunale Civile di Milano, ex art. 52 e 93 e ss L. Fall.
- riconoscendo di gestire dall' 01/04/2019 la struttura alberghiera denominata "Eurostars Residenza Cannaregio" sita in Venezia, alla Calle dei Riformati n. 3210/A, e di avere trovato a tale data in corso due appalti stipulati dal precedente gestore con la EHSI S.r.l. (C.F. 13697851006), aventi ad oggetto i servizi di pulizia, riassetto camere e governante, da un lato, e quelli di facchinaggio, ricevimento dei clienti e ristorazione, dall'altro, e oggetto entrambi di subappalto dalla medesima EHSI S.r.l. alla Servizi Integrati Impresa S.r.l.;
- di avere, alla cessazione, il 31.12.2019, di tali subappalti, sottoscritto con la EHSI S.r.l. due nuovi contratti di appalto per i medesimi servizi, entrambi con decorrenza dall' 1/1/2020 e termine al 31/12/2020, poi rinnovati per un ulteriore anno dall' 1/1/2021 al 31/12/2021;
- di avere versato alla Servizi Integrati Impresa S.r.l. tutte le competenze dovute, non trattenendo nulla per eventuali contestazioni ex art. 29, 2° comma D. lgs. n. 276/2003, nonché ex art. 1676 c.c.;

Riferisce inoltre Aurea che Ehsi con accordo sindacale 19.12.2019 in sede di cambio appalto si è impegnata, da un lato, ad assorbire il personale dipendente di Servizi Integrati, e dunque a svolgere i servizi appaltati direttamente e non piu' concedendoli in subappalto, dall' altro a pagare al personale assorbito quanto loro dovuto da Servizi Integrati srl per T.F.R., ratei di tredicesima e quattordicesima, ferie e permessi.

Sulla base di tale difesa, rivendicata la propria estraneità ai rapporti di lavoro azionati dai ricorrenti, e lamentato il mancato coinvolgimento in causa di Ehsi, chiede il rigetto del ricorso.

La causa è stata istruita documentalmente e all' odierna udienza discussa e trattenuta in decisione, depositate medio tempore note finali autorizzate.

#### MOTIVI

A fronte dell'intervenuto fallimento della Servizi Integrati Impresa srl dichiarato con sentenza 21.7.2021 del Tribunale di Milano come da visura doc. 1 allega alla comparsa di costituzione di Aurea,



i ricorrenti all' udienza del 17.5.2022 hanno rinunciato al ricorso verso la medesima Servizi Integrati Impresa, peraltro nemmeno ritualmente notificata, da cui, quanto a tale convenuta, la dichiarata estinzione del giudizio con ordinanza 17.5.2021.

Atteso l'intervenuto fallimento, in effetti la pretesa verso la debitrice principale deve essere pacificamente fatta valere in sede fallimentare mediante istanza di ammissione al passivo.

Il che non esclude la legittima formulazione in questa sede della residua pretesa verso Aurea quale committente, trattandosi di responsabilità solidale che pacificamente non viene attratta alla sede fallimentare, e che nel contempo non comporta la necessaria presenza in causa della subappaltante Ehsi.

Come già puntualizzato con ordinanza 17.5.2021, ove i ricorrenti non avessero rinunciato, quanto a Servizi Integrati sarebbe stata in ogni caso dichiarata l'interruzione del processo per intervenuto fallimento, inammissibile in questa sede, al di fuori della procedura fallimentare, ogni domanda di pagamento a suo carico da proporsi, invece, pacificamente nell'ambito del rito speciale ed esclusivo dell'accertamento del passivo ai sensi degli artt. 93 e ss. della L. Fall. .

Rimane invece da trattare in questa sede la domanda di pagamento per responsabilità solidale verso la committente, che non viene certo attratta al rito speciale e cui interruzione del processo /inammissibilità della domanda per fallimento della debitrice principale pacificamente non si estendono.

Nel merito le difese di Aurea sono focalizzate, da un lato, sugli impegni assunti da EHSI in occasione del cambio appalto di dicembre 2019, riversati in accordo sindacale del 19.12.2019 (doc 5 Aurea), dall' altro sull' avvenuto versamento a Servizi Integrati di ogni spettanza dalla stessa maturata.

A parte il fatto che non è dato comprendere quali versamenti avrebbe effettuato Aurea a favore di Servizi Integrati vista l' assenza di appalto diretto (li avrà fatti eventualmente semmai a Ehsi), in ogni caso entrambe le difese sono, rispetto alla responsabilità ex art 29 c 2 d.lgs 176/2003, del tutto ininfluenti.

La responsabilità ex art 1676 cc va in radice a monte esclusa per assenza di appalto diretto, avendo Aurea allegato e documentato che nel 2018 e 2019 i ricorrenti hanno lavorato presso la residenza Cannareggio in forza di sub appalto da Ehsi a Servizi Integrati.

Rispetto ad Aurea, attesa appunto la carenza di appalto diretto, un' esposizione debitoria su cui i ricorrenti possano rivalersi difetta dunque già in astratto.

Sussiste invece la responsabilità di Aurea ex art 29 c 2 d.lgs 176/2003.

Quest' ultima, come noto e pacifico, a differenza della responsabilità ex art 1676 cc, prescinde dalla partita dare/avere tra appaltatore e committente, ossia opera, nel limite del biennio, anche in assenza di debito della committente verso l'appaltatrice, così come, trattandosi di garanzia ex lege a favore dei lavoratori, non è incisa da accordi derogatori stipulati dalle imprese coinvolte.



Va dunque escluso che, verso i lavoratori, unica responsabile per il debito di Servizi Integrati a titolo di tfr come azionato sia EHSI: lo è, invece, in via solidale ex art 29 comma 2 dlgs 276/2003 anche Aurea, legittimamente convenuta in causa senza coinvolgimento di Ehsi stessa in quanto tale norma ( 29 c 2) nel testo applicabile *ratione temporis* non prevede, tra committente e subappaltante, e nemmeno invero rispetto al datore di lavoro, alcun litisconsorzio necessario.

Parimenti infondate sono le ulteriori difese di Aurea di estraneità ai rapporti di lavoro intercorsi tra i ricorrenti e la loro diretta datrice di lavoro e di non conoscenza dell' dell'esistenza di relativi importi a credito.

Si tratta di difese a monte in radice ininfluenti siccome inidonee ad incidere sulla responsabilità solidale quale committente.

Tale responsabilità, d' altro canto, in concreto certamente sussiste essendo il rapporto di appalto pacifico, espressamente ammesso da Aurea laddove in comparsa riconosce sia di gestire dall' 01/04/2019 la struttura alberghiera denominata "Eurostars Residenza Cannaregio" sita in Venezia, alla Calle dei Riformati n. 3210/A, sia di avere beneficiato dei contratti di appalto in corso a tale data, in essere tra il precedente gestore ed EHSI S.r.l., aventi ad oggetto i servizi di pulizia, riassetto camere e governante, da un lato e quelli di facchinaggio, ricevimento dei clienti e ristorazione, e oggetto di subappalto dalla medesima EHSI S.r.l. alla Servizi Integrati Impresa S.r.l..

La responsabilità ex art 29 comma 2 d.lgs 276/2003 opera a prescindere dalla conoscenza, in capo alle committente, delle ragioni di credito del lavoratore verso l'appaltatore/datore di lavoro, così come ininfluente è la sua estraneità al rapporto di lavoro.

Nel ricorso non si fa, infatti, questione di fittizietà dell' appalto, che comporterebbe l'imputazione del rapporto di lavoro direttamente alla committente quale effettiva datrice di lavoro, bensì, come detto e inequivoco, di mera responsabilità solidale, che presuppone un appalto genuino.

Si concorda, invece, con l' ulteriore difesa di Aurea secondo cui l'obbligo di solidarietà tra appaltante e appaltatore non opera indistintamente per tutti i crediti di lavoro di tutti i dipendenti di quest'ultimo, ma solo per i crediti maturati nell' ambito dell' appalto.

La precisazione è nello specifico conferente rispetto al primo periodo azionato, *ante* 1.4.2019, ovvero per i crediti (quota parte di tfr) maturati in epoca antecedente all'inizio della gestione della residenza Cannareggio da parte di Aurea, che vanno esclusi dalla garanzia: sussiste responsabilità solidale di Aurea limitatamente al periodo dall' 01/04/2019 al 31/12/2019 in cui ha concreta beneficiato del duplice appalto Ehsi /subappalto Serizi Integrati.

Trattandosi di tfr, dunque di trattamento retributivo in senso stretto, l' importo spetta integralmente già ex art 29 comma 2 d.lgs 276/2003.

La prova sul *quantum* è costituita dal CUD 2020.

Come da quantificazione esplicitata nelle note finali attoree, gli importi corretti per tfr maturato nel corso dell' intero rapporto di lavoro con Servizi Integrati Impresa, ovvero dalla rispettiva data di



assunzione (= 26.6.2018 per A' M : 1.1.2018 quanto agli altri 4 ricorrenti) fino al 31.12.2019, sono, come appunto da CUD 2020:

- > A' M € 3.131,02
- > B' S € 2.506,59
- > F' D € 2.102,80
- > M' L € 2.317,97
- > T' K € 1.467,82

così rettificato il superiore importo rispettivamente indicato in ricorso erroneamente desunto dal CUD 2021.

Su Aurea grava, come detto, la quota parte di tali importi relativa al periodo 1.4.2019 - 31.12.2019, quantificata a pagina 6 delle note finali attoree nei seguenti importi: A' M € 1.191,10; B' S € 857,61; F' D € 857,61; M' L € 904,72; T' K € 857,61

Considerata la fondatezza soltanto parziale del ricorso le spese di lite vanno per 1/3 compensate.

#### P.Q.M.

*contrarii: reiectis*, definitivamente decidendo, così provvede:

1) condanna AUREA srl quale committente solidalmente responsabile ex art 29 c 2 d.lgs 276/2003, a pagare ai ricorrenti, a titolo di tfr maturato nel periodo dall' 1.4.2019 al 31.12.2019, i seguenti rispettivi importi maggiorati di accessori di legge: a A' M € 1.191,10; a B' S € 857,61; a F' D € 857,61; a M' L € 904,72 e a T' K € 857,06;

2) dichiara le spese di lite compensate per 1/3 e condanna la medesima Aurea srl alla rifusione degli ulteriori 2/3, che liquida, per la quota e al netto di accessori di legge, in € 3.000,00, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario avv.to Emanuele Zanarello.

Così deciso in Venezia, 18.10.2022

Il Giudice  
dott. Margherita Bortolaso

